

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

CAPO I

MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

Art. 1 (*Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese*)

L'intervento normativo si fonda sugli attuali orientamenti assunti dall'Unione Europea, che, alla luce degli effetti dell'emergenza in corso, consentono il più ampio intervento da parte degli Stati Membri attraverso l'adozione di strumenti atti a salvaguardare le imprese da una potenziale e grave crisi di liquidità. In particolare, l'articolo si basa sul quadro normativo europeo introdotto dalla Commissione con Comunicazione C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 e denominato "*Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak*", che, richiamando l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del TFUE, consente agli Stati di intervenire con diverse misure ritenute compatibili con il regime degli aiuti di Stato "*per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia*". L'articolo prevede che SACE S.p.A., in virtù dell'esperienza maturata con banche e altri intermediari per il rilascio di garanzie sul rischio creditizio delle aziende e dei rischi sistemici, conceda garanzie, in via temporanea fino al 31 dicembre, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati alle imprese italiane.

L'importo massimo complessivo degli impegni che possono essere garantiti da SACE S.p.A. è pari a 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi riservati alle piccole e medie imprese (nella nozione europea della Raccomandazione n. 2003/361/CE), nozione che include anche lavoratori autonomi e liberi professionisti con partita IVA. Per le PMI l'accesso alla garanzia rilasciata da SACE S.p.A. è subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo della garanzia che può essere loro rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia. Per tale operatività SACE S.p.A. è assistita da una garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile a copertura tanto del rimborso del capitale quanto del pagamento degli interessi, per le cui finalità viene istituito un apposito Fondo a copertura presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che riguarda anche le garanzie a mercato introdotte dall'articolo 1.

La previsione normativa introduce una serie di condizioni per il rilascio della garanzia da parte di SACE S.p.A., che tengono conto della menzionata Comunicazione del 19 marzo 2020 tra le quali si segnala: (i) la durata della garanzia non deve eccedere i 6 anni; (ii) l'impresa non rientrava al 31 dicembre 2019 (precedentemente quindi al diffondersi dell'epidemia COVID-19) tra le "imprese in difficoltà" ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014; (iii) un valore massimo per l'importo del prestito assistito da garanzia, pari al il maggiore valore tra il 25% del fatturato annuo dell'impresa e il doppio dei costi annuali del personale. Inoltre, sono individuati tre distinte percentuali di copertura del prestito da parte della garanzia, al 90%, all'80% e al 70% del finanziamento, calcolati sulla base del numero di dipendenti e di valore del fatturato, al fine di trovare un punto di equilibrio tra importo massimo del finanziamento garantito e percentuale di copertura di quest'ultimo.

In relazione ai suddetti limiti si cumulano i prestiti garantiti dalla SACE S.p.A. o supportati da altra garanzia pubblica. Qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo, ai fini del calcolo si considerano tutte le imprese appartenenti al gruppo. Ai fini dell'individuazione dell'importo massimo garantito si considerano le imprese del gruppo con sede in Italia.

Inoltre, la previsione normativa disciplina le commissioni dovute dalle imprese, distinguendo tra PMI e non PMI e prevedendo un importo inferiore per le prime, e detta specifiche condizioni per il rilascio della garanzia, quali: (i) limiti per i costi dei finanziamenti, per mitigare effetti speculativi e assicurare che i vantaggi della garanzia siano trasferiti



all'economia reale; (ii) impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell'impresa beneficiaria, per assicurare che l'impiego delle risorse sia destinato principalmente ad investimenti produttivi; (iii) la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese del personale, investimenti o capitale circolante per stabilimenti e attività produttive localizzate in Italia.

Per favorire il ricorso alla garanzia di SACE S.p.A., è stata introdotta una procedura semplificata per le imprese di minori dimensioni (meno di 5000 dipendenti e valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di Euro) che prevede i seguenti passaggi: a) la richiesta da parte dell'impresa ad un soggetto finanziatore, ai fini dell'erogazione dal medesimo individualmente o con o più soggetti finanziatori (che possono operare in modo coordinato), di erogazione di un unico finanziamento garantito da SACE S.p.A.; b) il parere positivo dei soggetti finanziatori, che viene trasmesso a SACE S.p.A. per l'istruttoria e l'eventuale emissione del codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia; c) il rilascio del finanziamento assistito da garanzia da parte dei soggetti finanziatori.

Nel caso in cui l'impresa superi la soglia indicata al paragrafo precedente, la norma prevede che il rilascio delle garanzie sia subordinato alla decisione del Ministro dell'economia e delle finanze, che sulla base di un'istruttoria di SACE può anche elevare le percentuali di copertura della garanzia alla soglia immediatamente superiore a quella prevista dalla disposizione sopra descritta, a fronte di specifici impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria in relazione ad aree e profili di operatività dell'impresa di particolare interesse pubblico, indicati nella norma.

SACE S.p.A. disciplina modalità, procedure e documentazione necessarie per poter processare le suddette richieste di finanziamento e rilascio della garanzia.

In linea con la Comunicazione della Commissione sopra menzionata, è disciplinato il processo di reporting in base al quale SACE riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze sul rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previsti ai sensi del presente articolo, sulla base dei rendiconti da questi forniti.

L'efficacia delle disposizioni normative in considerazione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Art. 2 (Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese)

A fronte della grave crisi economica innescata dall'emergenza COVID 19, il presente intervento normativo si propone di potenziare il sostegno pubblico all'esportazione, attraverso un sistema coerente di regole e procedure che assicurino l'incisività e tempestività dell'intervento statale.

L'intervento normativo proposto, ispirandosi ai modelli adottati nei principali Stati europei, sostituisce l'attuale quadro di regole vigenti, prevedendo un sistema di coassicurazione per i rischi definiti non di mercato ai sensi dell'attuale normativa dell'Unione europea, in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE S.p.a. sono assunti dallo Stato e da SACE S.p.A. in una proporzione pari rispettivamente al 90 e al 10 per cento. Infatti, negli ultimi anni sono aumentate in misura rilevante le richieste di assicurare operazioni di ammontare molto elevato o fortemente concentrate per soggetto beneficiario, per paese o per settore. Si tratta di operazioni, ritenute di interesse strategico per l'economia nazionale, ma che SACE S.p.A., pur affiancata dalla garanzia dello Stato, prevista dall'articolo 6 del decreto legge 269/2002, non è in grado di assicurare.



Nell'ambito di tale schema SACE S.p.A. stipula le polizze assicurative in nome proprio e per conto dello Stato. Al fine di assicurare un adeguato presidio sulle attività di SACE S.p.A. si prevede quanto segue:

- la legge di bilancio definisce i limiti massimi cumulati di assunzione degli impegni da parte di SACE S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato;
- il CIPE delibera annualmente il piano di attività e il sistema dei limiti di rischio (Risk Appetite Framework -RAF), che costituiscono la cornice entro cui si svolge l'attività di SACE S.p.A.;
- il piano di attività individua le operazioni (riguardanti settori e Paesi strategici che sono in grado di determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione) per le quali il rilascio della polizza assicurativa è condizionato all'autorizzazione preventiva del Ministro dell'economia e delle finanze;
- i rapporti tra il Ministero e SACE S.p.A. sono regolati con convenzione, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che tra l'altro disciplina la gestione da parte di SACE S.p.A. delle attività relative agli impegni da assumere e assunti, le procedure di deliberazione delle operazioni che non sono sottoposte all'autorizzazione preventiva e l'informazione preventiva dovuta al Ministero.

Ai fini dell'attuazione del modello illustrato viene istituito un apposito fondo a copertura delle perdite attese presso il Ministero dell'economia e delle finanze, gestito da SACE S.p.A. e alimentato con i premi riscossi da SACE S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. Al Ministero dell'economia e delle finanze spetta il potere di dare indirizzi a SACE S.p.A. sulla gestione del fondo.

Viene istituito il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, copresieduto dal Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro del MEF, o da un suo delegato, e dal Direttore generale competente per materia del MAECI, e composto, oltre che dai due copresidenti, dai componenti designati dai seguenti Ministeri:

- Ministero dell'economia e delle finanze, il cui ruolo nel nuovo modello State Account è sempre più centrale per il sostegno all'esportazione;
- Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che riveste un ruolo significativo a seguito della D.L. n. 104/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 132/2019;
- Ministero dello sviluppo economico, per mantenere un collegamento con il tessuto imprenditoriale del Paese, anche in applicazione dell'art. 12, comma 1 del D.lgs. n. 300/1999;
- Ministero della difesa, in considerazione del ruolo dallo stesso ricoperto nell'ambito della stipulazione degli accordi *Government to Government*, anche ai sensi della L. n. 185/1990.
- Ministero dell'interno;
- Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VI assicura le funzioni di segreteria tecnica del Comitato.

Ai fini di garantire un passaggio progressivo al nuovo meccanismo di assunzione dei rischi è prevista una disciplina transitoria.

Il meccanismo delineato entrerà pienamente a regime a partire dal 1° gennaio 2021 ma viene espressamente stabilito il principio di ultrattività del quadro normativo previgente con riferimento agli impegni in essere e a quelli assunti, fino alla piena attuazione del nuovo regime, secondo modalità specificamente definite. Quest'ultimo viene anche autorizzato ad esercitare, fino al 31 dicembre 2020, le funzioni precedentemente assolte dal Comitato di cui al decreto



del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 13 febbraio 2015 n. 3245.

Alla data di entrata in vigore del decreto-legge, il novanta per cento degli impegni in essere a tale data assunti da SACE S.p.A. derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea sono riassicurati dallo Stato e, di conseguenza, il novanta per cento degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche è trasferito da SACE S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione di tali attivi è affidata a SACE S.p.A., che si attiene agli indirizzi del Ministero dell'economia e delle finanze.

SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione dettagliata sul capitale e la dotazione patrimoniale che si renderanno disponibili in seguito alle disposizioni di cui al presente articolo, al fine della valutazione sull'impiego di tali risorse per il sostegno alle imprese.

L'articolo contempla inoltre misure per consentire a SACE S.p.A. di supportare le esportazioni in settori e Paesi strategici per l'economia nazionale, nel corso del 2020. Viene stabilito: (i) il rilascio della garanzia per effetto del decreto legge per operazioni specifiche, ovvero quelle già autorizzate ex art. 2, Delibera CIPE n. 75/2019, quelle in attesa di specifica autorizzazione ex art. 1 comma 2 della medesima delibera, quelle già oggetto di approvazione con delibera del CDA di SACE S.p.A. alla data di entrata in vigore del decreto-legge; (ii) per le restanti operazioni ancora da deliberare da SACE S.p.A., la previsione *ex lege* dei limiti speciali, in termini di importo massimo (flusso) assicurabile dallo Stato, per i settori crocieristico e difesa. La disposizione attribuisce a SACE S.p.A., fermo restando il ruolo, sopra descritto, di *export credit agency* italiana, la funzione di concedere garanzie, assistite dalla controgaranzia dello Stato, sui finanziamenti alle imprese italiane, diverse da quelle sui rischi definiti di mercato relative al settore dell'esportazione. La gestione della corrente grave crisi economica richiede infatti di ricorrere ampiamente al rilascio di garanzie statali a favore di imprese e intermediari, per contenere i danni al tessuto produttivo del Paese attraverso (i) sostegno alla liquidità, e (ii) copertura di rischi di mercato particolarmente significativi. Anche in prospettiva futura, superata l'attuale situazione di crisi, nella fase di ricostruzione e anche oltre nel tempo, le garanzie potranno rappresentare uno strumento di intervento pubblico nell'economia più rilevante di quanto sia al momento. SACE S.p.A. è una struttura aziendale la cui missione è il rilascio di garanzie sul credito, specializzata nel valutare il merito di credito delle aziende, determinare il prezzo congruo delle garanzie e il rischio assunto, che è quindi già in grado di operare efficacemente nel rilascio delle garanzie su finanziamenti. Si prevede che a regime (a differenza di quanto consentito fino al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge) l'attività di SACE S.p.A. sia operatività di mercato in conformità della normativa eurounitaria. Sugli impegni assunti da SACE S.p.A. è accordata la garanzia dello Stato a prima richiesta. La norma non è immediatamente operativa: le condizioni di rilascio delle garanzie di SACE e quelle di operatività della garanzia dello Stato saranno definite da un decreto interministeriale, anche al fine di assicurarne la conformità con la normativa dell'Unione europea.

Art. 3 (SACE S.p.A.)

Le misure di potenziamento del sostegno pubblico all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese, previste dall'articolo 1, e le misure di stabilizzazione e rilancio dell'economia e di sostegno alla liquidità delle imprese, introdotte dagli articoli 1 e 2, sono imperniate sul ruolo di SACE S.p.A. quale canale di trasmissione alle imprese italiane del robusto intervento pubblico in forma di garanzia dello Stato. Ne deriva l'opportunità di allineare la *governance* del sistema descritto al mutato contesto, al fine di valorizzare le potenzialità e garantire una maggiore efficacia dello strumento.



Per le finalità illustrate, l'articolo applica modelli di *governance* noti alle relazioni azionarie di controllo tra lo Stato (Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale), CDP S.p.A. e SACE S.p.A. Esso prevede quindi modalità di accordo, condivisione e informazione tra lo Stato e CDP S.p.A. sulle modalità di esercizio dei diritti dell'azionista da parte di quest'ultima e stabilisce rapporti diretti tra lo Stato e SACE S.p.A., funzionali al funzionamento delle misure introdotte dal decreto-legge. Tuttavia, al fine di garantire la massimizzazione delle sinergie all'interno del gruppo CDP, l'articolo prevede anche che CDP S.p.A. e SACE S.p.A. concordino, su base pattizia, le strategie industriali e commerciali, al fine di aumentare l'efficacia del sistema di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio dell'economia.

Si prevede inoltre che SACE S.p.A., nella predisposizione del piano annuale di attività, tiene conto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese assunte dalla cabina di regia co-presieduta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro dello sviluppo economico.

CAPO II

MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLE IMPRESE COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19

Art. 4 (Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato)

La norma mira ad assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi e nell'offerta dei prodotti alla clientela da parte di banche e intermediari finanziari nella situazione di emergenza epidemiologica, favorendo la conclusione di nuovi contratti attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto alle formalità previste dall'ordinamento.

Tale disciplina opera, in particolare, nell'interesse della clientela al dettaglio, potenzialmente più esposta alle limitazioni imposte dalla crisi nell'accesso ai servizi bancari e finanziari, in quanto non sempre in possesso delle dotazioni e strumentazioni informatiche e telematiche necessarie alla conclusione del contratto a distanza.

In tale prospettiva, la disposizione attribuisce al consenso prestato dal cliente mediante posta elettronica non certificata, o altro strumento idoneo, sia il requisito della forma scritta richiesta dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB) sia l'efficacia probatoria dell'articolo 2702 del codice civile; ciò, pur in assenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD). Con tale previsione, quindi, si conferisce certezza giuridica alle relazioni concluse durante il periodo emergenziale con gli strumenti di comunicazione più diffusi, evitando il rischio che i relativi contratti risultino poi affetti da nullità ed assicurando agli stessi adeguata efficacia probatoria.

Le modalità introdotte dalla norma prevedono, in ogni caso, alcune condizioni minime dirette a tracciare la connessione tra il consenso ed il suo autore; esse si aggiungono a quelle già previste dal TUB e dal CAD.

Si prevede anche un regime speciale sia per la consegna di copia del contratto ad opera dell'intermediario sia per l'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, entrambi idonei a salvaguardare gli interessi della clientela nel contesto della crisi.

La norma ha carattere eccezionale e, pertanto essa regola i soli contratti conclusi tra la data di entrata in vigore e la cessazione dello stato di emergenza.

Art. 5 (Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)



L'attuale emergenza derivante dall'epidemia di COVID-19 sta provocando a livello sostanzialmente planetario effetti economici gravissimi, ben evidenziati dall'adozione di provvedimenti economici radicali, peraltro già in parte adottati in Italia con il decreto-legge n. 18/2020. Vi è altresì larghissima convergenza di vedute in ordine al fatto che anche al cessare dell'epidemia le ripercussioni economiche e finanziarie di tale evento eccezionale non verranno meno a breve termine ma si protrarranno per un periodo temporale piuttosto ampio.

In questo quadro macroeconomico l'opportunità di disporre il rinvio integrale dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) appare evidenziata da una nutrita serie di considerazioni.

La prima si riferisce a quella che costituisce la novità più rilevante del Codice, e cioè il sistema delle c.d. misure di allerta, volte a provocare l'emersione anticipata della crisi delle imprese. Il sistema dell'allerta, infatti, è stato concepito nell'ottica di un quadro economico stabile e caratterizzato da oscillazioni fisiologiche, all'interno del quale, quindi, la preponderanza delle imprese non sia colpita dalla crisi, e nel quale sia possibile conseguentemente concentrare gli strumenti predisposti dal codice sulle imprese che presentino criticità. In una situazione in cui l'intero tessuto economico mondiale risulta colpito da una gravissima forma di crisi, invece, gli indicatori non potrebbero svolgere alcun concreto ruolo selettivo, finendo di fatto per mancare quello che è il proprio obiettivo ed anzi generando effetti potenzialmente sfavorevoli.

La seconda si riferisce a quella che la filosofia di fondo del Codice e cioè quella di operare nell'ottica di un quanto più ampio possibile salvataggio delle imprese e della loro continuità, adottando lo strumento liquidatorio (quello che ancora oggi è definito fallimento) come *extrema ratio*, cui ricorrere in assenza di concrete alternative. Risulta tuttavia evidente che in un ambito economico in cui potrebbe maturare una crisi degli investimenti e, in generale, delle risorse necessarie per procedere a ristrutturazioni delle imprese, il Codice finirebbe per mancare incolpevolmente il proprio traguardo.

La terza si collega alla scarsa compatibilità tra uno strumento giuridico nuovo ed una situazione di sofferenza economica nella quale gli operatori più che mai hanno necessità di percepire una stabilità a livello normativo, e di non soffrire le incertezze collegate ad una disciplina in molti punti inedita e necessitante di un approccio innovativo. Risulta, quindi, opportuno che l'attuale momento di incertezza economica venga affrontato con uno strumento comunque largamente sperimentato come la Legge Fallimentare, in modo da assicurare tutti gli operatori circa la possibilità di ricorrere a strumenti e categorie su cui è maturata una consuetudine.

La data di entrata in vigore è stata quindi di fatto spostata di un anno, allorquando non solo la fase peggiore della crisi si sarà auspicabilmente esaurita, ma anche saranno state attuate – a livello nazionale ed internazionale – tutte quelle misure (si pensi solo alla revisione dei requisiti patrimoniali delle banche che, in un panorama di massiccio incremento delle sofferenze, necessiteranno di un'adeguata rivalutazione, ma si pensi anche ad una revisione complessiva degli indici economici) che appaiono necessarie perché il Codice possa operare con concrete possibilità di successo. Nel contempo tutti gli operatori avranno avuto a disposizione un anno di tempo in più per procedere all'approfondimento degli aspetti più innovativi del Codice, come eventualmente modificato dal decreto correttivo attualmente in fase finale di predisposizione.

Da ultimo si è ritenuto che l'originaria data di entrata in vigore del Codice, collocata a metà del mese di agosto, potesse presentare concreti problemi applicativi, considerato che la stessa sarebbe caduta in un periodo in cui gli uffici giudiziari hanno una ridotta operatività anche nelle sezioni specializzate, e si è quindi optato per collocare l'entrata in vigore alla cessazione della c.d. sospensione feriale, quando si assiste alla piena ripresa di tutte le attività dei Tribunali.

Da ultimo si sottolinea che il differimento consentirà di allineare il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza alla emananda normativa di attuazione della Direttiva UE 1023/2019 in materia di ristrutturazione preventiva delle imprese.



Art. 6 (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)

L'attuale stato di emergenza e crisi economica di dimensioni eccezionali determinato dall'epidemia di COVID-19 sta determinando una situazione anomala che coinvolge anche imprese che, prima dell'epidemia, si trovavano in condizioni economiche anche ottimali, traducendosi in una patologica perdita di capitale che non riflette le effettive capacità e potenzialità delle imprese coinvolte. Di riflesso, e nonostante le massicce misure finanziarie in corso di adozione, si palesa una prospettiva di notevole difficoltà nel reperire i mezzi per un adeguato rifinanziamento delle imprese. In quest'ottica la previsione in esame mira a evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da COVID-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell'alternativa - palesemente abnorme - tra l'immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'articolo 2486 del codice civile. La sospensione degli obblighi previsti dal codice civile in tema di perdita del capitale sociale, per contro, tiene conto della necessità di fronteggiare le difficoltà dell'emergenza COVID-19 con una chiara rappresentazione della realtà, non deformata da una situazione contingente ed eccezionale.

Resta invece ferma la previsione in tema di informativa ai soci, peraltro prevista, per la società per azioni, dall'art. 58 della Direttiva 1132/2017.

Art. 7 (Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)

Anche tale previsione deriva dalla consapevolezza degli effetti dirompenti ed abnormi dell'epidemia di COVID-19, ed in particolare delle ricadute, profonde ma temporanee, che essa può determinare sulle prospettive di continuità. La situazione anomala che si è determinata comporterebbe (ove si applicassero regole elaborate con riferimento ad un panorama fisiologico e non patologico) l'obbligo per una notevolissima quantità di imprese di redigere i bilanci dell'esercizio in corso nel 2020 secondo criteri deformati, ed in particolare senza la possibilità di adottare l'ottica della continuità aziendale, con grave ricaduta sulla valutazione di tutte le voci del bilancio medesimo.

Si rende, quindi, necessario neutralizzare gli effetti devianti dell'attuale crisi economica conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020, ed escludendo, quindi, le imprese che, indipendentemente dalla crisi COVID-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità.

La norma mira, quindi, a favorire la tempestiva approvazione dei bilanci delle imprese (in quanto anche nel contesto attuale tale approvazione mantiene un'essenziale funzione informativa), consentendo alle imprese di affrontare le difficoltà dell'emergenza COVID-19 con una chiara rappresentazione della realtà, operando una riclassificazione con riferimento alla situazione fisiologica precedente all'insorgere dell'emergenza medesima.

Il dato temporale di riferimento è stato collegato alla situazione esistente al 23 febbraio 2020, e cioè alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all'emergenza (decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13) ed al conseguente maturarsi degli effetti di crisi economica, il secondo comma della norma prevede l'estensione della regola di cui al comma 1 anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.



Resta, naturalmente, ferma la previsione di cui all'art. 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha prorogato di sessanta giorni il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.

Art. 8 (Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società)

L'esigenza di incentivare i canali necessari per assicurare un adeguato rifinanziamento delle imprese rende opportuna la temporanea disattivazione dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento. La *ratio* degli articoli 2467 e 2497-*quinquies*, infatti, è quella di sanzionare indirettamente i fenomeni di c.d. sottocapitalizzazione nominale, e cioè di quelle situazioni in cui la società dispone sicuramente dei mezzi per l'esercizio dell'impresa, ma questi sono in minima parte imputati a capitale, perché risultano per lo più concessi sotto forma di finanziamento.

Nell'attuale situazione congiunturale, tuttavia, l'applicazione di tali meccanismi (comunque destinati a subire un parziale ridimensionamento a far tempo dal 15 agosto 2020 per effetto della parziale modifica dell'art. 2467 c.c., con eliminazione dell'obbligo di restituzione del rimborso dei finanziamenti avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società) risulta eccessivamente disincentivante a fronte di un quadro economico che necessita invece di un maggior coinvolgimento dei soci nell'accrescimento dei flussi di finanziamento.

Il carattere comunque contingente della previsione determina la necessità di limitare cronologicamente la deroga, limitandone la portata ai soli finanziamenti effettuati entro il 31 dicembre 2020.

Art. 9 (Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione)

L'attuale situazione di crisi genera concreti rischi anche in relazione alla sopravvivenza dei tentativi di soluzione della crisi di impresa alternativa al fallimento promossi in epoca anteriore al palesarsi dell'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19. In questo caso, procedure di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione aventi concrete possibilità di successo prima dello scoppio della crisi epidemica potrebbero risultare irrimediabilmente compromesse, con ricadute evidenti sulla conservazione di complessi imprenditoriali anche di rilevanti dimensioni.

Allo scopo di neutralizzare questa prospettiva, la norma in esame prevede una serie di interventi inerenti le procedure di concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, consistenti, in sintesi:

- 1) nella proroga dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito con successo l'omologa da parte del tribunale al momento dell'emergenza epidemiologica;
- 2) in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, nella possibilità per il debitore di ottenere dal Tribunale un nuovo termine per elaborare *ex novo* una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione;
- 3) sempre in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, nella possibilità per il debitore di optare per una soluzione più snella, consistente nella modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo;
- 4) nella introduzione di un nuovo termine sino a novanta giorni di cui si può avvalere il debitore cui sia stato concesso, alternativamente, termine ai sensi dell'art. 161, comma sesto, l. fall. (c.d. "preconcordato" o "concordato in bianco") o termine ai sensi dell'art. 182-*bis* comma settimo l. fall.



La prima misura si traduce in una proroga *ex lege* di sei mesi dei termini di adempimento in scadenza nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021, con evidenti riflessi anche sul meccanismo di risoluzione dei concordati ex art. 186 l. fall.

La seconda misura permette al debitore di presentare, sino all'udienza fissata per l'omologa del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, una richiesta per la concessione di un termine finalizzato alla presentazione *ex novo* di una proposta di concordato o di un nuovo accordo di ristrutturazione, nei quali il debitore possa tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica. Nel caso del concordato preventivo, tuttavia, sono esclusi da tale possibilità i debitori la cui originaria proposta sia già stata sottoposta al voto dei creditori senza riscuotere le necessarie maggioranze. Per tali debitori resterà ferma la possibilità di depositare una nuova proposta dopo la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 179 l. fall., sempre che ad essa non abbia fatto seguito la dichiarazione di fallimento (scenario, peraltro temporaneamente precluso da altra previsione contenuta in questo stesso provvedimento normativo). Il termine non è superiore a novanta giorni e – per evitare che i tempi tecnici di adozione del provvedimento (resi più complicati dall'attuale situazione di emergenza che colpisce i tribunali) – decorre dalla data del provvedimento del tribunale. Il termine, per contro, non è ulteriormente prorogabile, stante il carattere eccezionale del meccanismo.

La terza misura ha carattere più snello e consiste nella possibilità per il debitore di modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo di ristrutturazione. La modifica viene veicolata tramite una memoria che deve contenere l'indicazione dei nuovi termini – non superiori di sei mesi rispetto a quelli originariamente indicati – e deve essere accompagnata dalla documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. In presenza di tale modifica unilaterale il Tribunale può sempre procedere all'omologa subordinatamente alla verifica della persistente sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ma nel decreto di omologa viene a dare espressamente atto delle nuove scadenze.

La quarta misura, di cui si occupano gli ultimi due commi della previsione, si traduce una dilatazione sino a novanta giorni dell'*automatic stay* di cui agli articoli 161, comma sesto e 182 *bis*, comma settimo, l. fall., accessibile ai debitori per i quali gli originari termini siano in scadenza senza possibilità di ulteriori proroghe. La proroga è applicata anche in presenza di un ricorso per dichiarazione di fallimento, alla luce della preponderante esigenza di conferire quante più *chances* possibili al salvataggio dell'impresa, ma presuppone la presentazione di una istanza (da presentarsi prima della scadenza del termine ex art. 161, comma sesto, l. fall., già prorogato) che deve indicare gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il Tribunale concede la proroga subordinatamente alla constatazione dell'esistenza di concreti e giustificati motivi (nel caso del concordato preventivo: cfr. art. 161, comma sesto l. fall.) nonché – nel caso degli accordi di ristrutturazione – della persistente sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all'articolo 182-*bis*, primo comma (cfr. art. 182-*bis*, comma settimo, l. fall.). Nel caso degli accordi di ristrutturazione, esigenze di celerità hanno suggerito di non applicare la peraltro macchinosa procedura prevista dall'articolo 182-*bis*, comma settimo, primo periodo, l. fall.

Trattandosi di una mera dilatazione degli originari termini, troverà per il resto applicazione la disciplina prevista per l'*automatic stay*, a cominciare dal settimo e ottavo comma dell'art. 161, espressamente richiamati.

Art. 10 (Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)



Risulta indispensabile, per un periodo di tempo limitato sottrarre le imprese ai procedimenti finalizzati all'apertura del fallimento e di procedure anch'esse fondate sullo stato di insolvenza. Ciò per una duplice ragione: da un lato per evitare di sottoporre il ceto imprenditoriale alla pressione crescente delle istanze di fallimento di terzi e per sottrarre gli stessi imprenditori alla drammatica scelta di presentare istanza di fallimento in proprio in un quadro in cui lo stato di insolvenza può derivare da fattori esogeni e straordinari, con il correlato pericolo di dispersione del patrimonio produttivo, senza alcun correlato vantaggio per i creditori dato che la liquidazione dei beni avverrebbe in un mercato fortemente perturbato; dall'altro bloccare un altrimenti crescente flusso di istanze in una situazione in cui gli uffici giudiziari si trovano in fortissime difficoltà di funzionamento.

E' stata quindi individuata una misura eccezionale e temporanea di durata ristretta ma a valenza generale alla luce della estrema difficoltà, nella situazione attuale, di subordinare la riconducibilità o meno dello stato di insolvenza all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19. Un simile accertamento, invero, necessiterebbe di una procedura di accertamento che, nell'immediato e salvo il progressivo migliorarsi della situazione, determinerebbe un carico supplementare di lavoro per Tribunali già in situazione di emergenza. Si è quindi optato per una previsione generale di improcedibilità di tutte quelle tipologie di istanze che coinvolgono imprese di dimensioni anche grandi ma tali da non rientrare nell'ambito di applicazione del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347 (c.d. "Decreto Marzano"), mantenendo il blocco per un periodo limitato, scaduto il quale le istanze per dichiarazione dello stato di insolvenza potranno essere nuovamente presentate.

Il blocco si estende a tutte le ipotesi di ricorso, e quindi anche ai ricorsi presentati dagli imprenditori in proprio, in modo da dare anche a questi ultimi un lasso temporale in cui valutare con maggiore ponderazione la possibilità di ricorrere a strumenti alternativi alla soluzione della crisi di impresa senza essere esposti alle conseguenze civili e penali connesse ad un aggravamento dello stato di insolvenza che in ogni caso sarebbe in gran parte da ricondursi a fattori esogeni.

Viene invece contemplata al comma 2 un'unica eccezione alla improcedibilità, limitata ai casi in cui il ricorso sia presentato dal pubblico ministro e contenga la richiesta di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi di cui all'art. 15, comma 8, l. fall. In questi casi, infatti, la radicale improcedibilità verrebbe ad avvantaggiare le imprese che stanno potenzialmente mettendo in atto condotte dissipative di rilevanza anche penale con nocumento dei creditori, compromettendo le esigenze di repressione di condotte caratterizzate da particolare gravità.

Allo scopo di evitare che tale blocco precluda irreversibilmente la proposizione delle istanze nei confronti delle imprese cancellate o venga a riverberarsi in senso negativo sulle forme di tutela della *par condicio creditorum*, il terzo comma della norma in commento prevede la sterilizzazione del periodo di blocco sia ai fini del calcolo dell'anno decorrente dalla cancellazione dal registro delle imprese sia ai fini del calcolo dei termini stabiliti dall'articolo 69 *bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 per la proposizione delle azioni revocatorie.

Art. 11 (*Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito*)

L'articolato dispone su tutto il territorio nazionale la sospensione dei termini di scadenza, ricadenti o che iniziano a decorrere nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva.

Inoltre, le nuove disposizioni chiariscono il campo di applicazione della sospensione, con specifico riferimento agli assegni bancari e postali, a beneficio di tutti gli attori coinvolti nell'utilizzo e nella gestione di tali titoli di credito (banche, Poste, pubblici ufficiali incaricati di elevare il protesto, traenti e beneficiari degli assegni).



Con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario. Ciò non impedisce ai beneficiari, che desiderino e siano in grado di farlo, di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione; il titolo continua pertanto a essere pagabile dal trattario nel giorno di presentazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del traente; tuttavia, nell'ipotesi di difetto di provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell'assegno. In tale contesto non verrà quindi inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione; se l'avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l'esecuzione del pagamento tardivo è sospeso. Tutti gli elementi necessari per determinare la possibilità o meno di procedere al pagamento del titolo (quali, ad esempio, la disponibilità dei fondi, la mancanza di autorizzazione) nonché quelli da considerare per ulteriori azioni (es. protestabilità o meno), verranno quindi valutati al termine del periodo di sospensione.

Si sospende, inoltre, la trasmissione alle Camere di commercio, da parte dei pubblici ufficiali dei protesti e delle constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento; ove già pubblicati, le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese anche le informative al Prefetto di cui all'art. 8 bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

Art. 12 (Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini)

La norma è finalizzata a chiarire che nell'ambito della nozione di lavoratori autonomi che hanno accesso al Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini", secondo la disciplina transitoria di cui all'art. 54 del D.L. n. 18 del 2020, rientrano anche le ditte individuali e gli artigiani.

Si prevede, inoltre, che i benefici del predetto Fondo siano concessi, per un periodo di nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno.

Art. 13 (Fondo centrale di garanzia PMI)

La norma è finalizzata a rafforzare ulteriormente le misure di sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese al fine di contrastare gli effetti innescati dalla diffusione del virus Covid-19 sull'economia nazionale.

A tal fine, la norma riprende l'impianto già delineato dall'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, estendo e rafforzando le misure in esso previste, tutte incardinate sul rodato ed efficace strumento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

In particolare, la norma riprende e conferma le previsioni straordinarie e transitorie già contenute del precedente articolo 49, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, tre le quali:

1. la gratuità della garanzia;
2. l'innalzamento a 5 milioni di euro dell'importo massimo garantito per impresa;
3. la possibilità di rilasciare la garanzia su operazioni di rinegoziazione a condizione che sia prevista la concessione di credito aggiuntivo alle imprese;
4. l'allungamento della garanzia per i finanziamenti che beneficino della sospensione del pagamento delle rate accordata dalla banca finanziatrice;
5. l'eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni garantite dal Fondo;
6. la possibilità di cumulo tra garanzia del Fondo e altre garanzie acquisite su finanziamenti a lungo termine concessi a imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;
7. l'innalzamento della garanzia su portafogli di finanziamenti concessi a imprese danneggiate dall'emergenza da Covid-19;



8. l'accesso senza valutazione per i finanziamenti di importo fino a 25.000,00 euro concessi a piccole imprese e a persone fisiche che esercitano arti e professioni la cui attività sia stata colpita dall'emergenza da Covid-19.

Per tali misure, la norma in commento prolunga il periodo di loro attuazione dai 9 mesi inizialmente previsti dall'articolo 49 del decreto-legge n. 18/2020 fino al 31 dicembre 2020.

Ciò premesso, la norma in argomento interviene con una serie di misure tese, come detto, all'ulteriore rafforzamento degli interventi di garanzia, relative, in particolare, a:

- a) l'ulteriore innalzamento della misura della garanzia del Fondo al 90% e, previa autorizzazione della Commissione europea, al 100% dell'importo dell'operazione finanziaria, rispetto alle precedenti soglie, rispettivamente, dell'80% e del 90% previste dal precedente articolo 49;
- b) l'accesso al Fondo senza valutazione, rafforzando, in questo, la precedente previsione che prevedeva l'applicazione, ai fini dell'accesso alla garanzia, del metodo economico-finanziario del vigente modello di valutazione del Fondo;
- c) l'innalzamento delle percentuali di copertura previste dall'articolo 49 del decreto-legge n. 18/2020 (80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione) al 100%;
- d) l'introduzione di un nuovo intervento di garanzia al 100% per finanziamenti fino a 800.000,00 euro;
- e) la possibilità di concedere la garanzia anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.

Il comma 2 dell'articolo in esame introduce poi una operatività rafforzata per le garanzie di portafoglio, con percentuali di copertura più elevate, che passano da una garanzia all'80% a una garanzia al 90% della tranche junior e da un innalzamento del cap alle prime perdite a carico del Fondo, fino al 18% dell'ammontare dei portafogli.

Il comma 3, fissa al 10 aprile 2020 la limitazione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, già prevista dall'articolo 18, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Per la copertura finanziaria del maggior fabbisogno finanziario del Fondo connesso alle misure di rafforzamento degli interventi, le risorse già destinate al Fondo di garanzia dall'articolo 49 del decreto-legge n. 18/2020 (1.500 milioni di euro) vengono integrate con un ulteriore stanziamento, sempre per il 2020, di 249 milioni di euro.

Il precedente articolo 49 del decreto-legge n. 18/2020 – i cui contenuti, come detto, sono stati trasfusi, con le modifiche sopra evidenziate, nel nuovo decreto-legge “Liquidità” - viene conseguentemente abrogato.

Art.14 (Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti)

Il comma 1 prevede l'ampliamento, fino al termine dell'anno in corso, dell'operatività del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva di cui all'art. 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, amministrato in gestione separata dall'Istituto per il Credito Sportivo, includendo anche i finanziamenti per le operazioni di liquidità, che attualmente ne sono esclusi. Nella fase dell'emergenza pandemica da COVID-19, l'urgente necessità dei soggetti che a vario titolo esercitano attività sportive è infatti quella relativa alle esigenze di liquidità: pagamenti di fatture, salari, canoni di locazione, imposte e così via. La misura suggerita si giustifica in considerazione del fatto che le misure di contenimento del contagio hanno pesantemente inciso sui ricavi dei soggetti operanti nel mondo dello sport.

La platea di riferimento interessata dal provvedimento è estremamente ampia. Dai dati contenuti nel rapporto CONI sui Numeri dello sport riferito all'anno 2018, le società iscritte al



Registro CONI sono 110.409, mentre i rapporti di affiliazione che caratterizzano lo sport dilettantistico sono 139.917.

Va precisato che l'agevolazione in esame non si sovrappone a quanto già previsto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 a vantaggio del Fondo centrale di garanzia PMI. Il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva opera, infatti, prevalentemente con soggetti di natura dilettantistica (ASD e SSD), enti morali e federazioni sportive (titolari di circa il 94,6% dei mutui ammessi), i quali non possono accedere alla garanzia del Fondo centrale di garanzia per le PMI riservato alle imprese iscritte all'apposito registro presso le Camere di Commercio.

Il comma 2, quale ulteriore forma di agevolazione, prevede la costituzione di un comparto del Fondo speciale di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, amministrato in gestione separata dall'Istituto per il Credito Sportivo. Tale comparto è destinato alla concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti delle operazioni di liquidità secondo criteri di gestione stabiliti dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali.

CAPO III

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESERCIZIO DI POTERI SPECIALI NEI SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA

Art. 15 *(Modifiche all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133)*

1. Il regolamento 2019/452/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019, istituendo un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione, prevede, già al considerando n. 3) che, conformemente agli impegni internazionali assunti, l'Unione e gli Stati membri possono adottare, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, misure restrittive nei confronti degli investimenti esteri diretti, purché siano rispettate alcune condizioni.

L'articolo 4 del medesimo regolamento, rubricato *“Fattori che possono essere presi in considerazione dagli Stati membri e dalla Commissione”*, prevede che, nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione possono prendere in considerazione i suoi effetti potenziali su vari fattori elencati nelle lettere da a) ad e).

Il legislatore interno ha dato attuazione alla previsione regolamentare introducendo all'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il comma 1-ter, in base al quale *“Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con i Ministri competenti per settore, adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che è reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati, sono individuati, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli individuati nei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e al comma 1 del presente articolo, nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, nonché la tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni*



dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre anni”.

Pertanto, con tali decreti andranno individuati i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale ulteriori rispetto a quelli già individuati con gli altri decreti adottati in base all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, della medesima legge. Gli atti e le operazioni oggetto di notifica che interessano i beni in questione, in seguito all'adozione dei decreti, sono poi descritte ai commi 2-*bis* e 5 dell'articolo 2. In particolare, il comma 2-*bis* prevede che deve essere notificata: qualsiasi delibera, atto od operazione adottato da un'impresa che detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1-*ter*, o che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi a favore di un soggetto esterno all'Unione europea, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia, il trasferimento di società controllate che detengono i predetti attivi ovvero che abbia per effetto il trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'UE; qualsiasi delibera atto od operazione adottato da un'impresa che detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1-*ter*, o che abbia per effetto il cambiamento della loro destinazione, nonché qualsiasi delibera che abbia ad oggetto la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società o la modifica delle clausole statutarie eventualmente adottate *ex art.* 2351, comma 3, c.c. o introdotte dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

In base al comma 5 del medesimo articolo deve inoltre essere notificato l'acquisto a qualsiasi titolo da parte di un soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni in società che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1 nonché di quelli di cui al comma 1-*ter*, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. Nelle more dell'adozione dei decreti indicati al citato comma e al fine di non lasciare prive di regolamentazione giuridica le operazioni descritte dai citati commi dell'articolo 2, se relative ai fattori di cui al citato regolamento UE, con l'articolo 4-*bis*, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, è stato previsto un regime transitorio finalizzato a individuare una regolamentazione temporanea per alcune delle operazioni dirette a incidere sui fattori descritti alle lettere a) e b) del regolamento 2019/452/UE e, quindi: “a) *infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l'archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture*”; “b) *tecnologie critiche e prodotti a duplice uso quali definiti nell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersecurity, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie*”.

Inoltre, nella prospettiva della durata limitata della fase transitoria, erano state comprese nel regime in oggetto solo alcune delle operazioni che, a regime, dovrebbero interessare i beni e i rapporti cui fa riferimento il comma 1-*ter* e, in particolare, le sole operazioni descritte all'attuale comma 5 del d.l. n. 21 del 2012 (“*l'acquisto a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile*



e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”), con esclusione quindi delle operazioni descritte nel comma 2-bis.

3. Con la norma in esame, in considerazione della mancata adozione dei regolamenti previsti dall’articolo 2, comma 1-ter, in corso di finalizzazione e che dovranno essere sottoposti ai pareri delle Commissioni parlamentari, al fine di offrire un immediato strumento di intervento esteso a tutti i settori contemplati nel citato regolamento europeo, si estende l’ambito di applicazione della disciplina transitoria – e, quindi, dell’obbligo di notifica – anche ai settori di cui alle ulteriori lettere del regolamento 2019/452/UE e quindi: “c) *sicurezza dell’approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l’energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare;* d) *accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni;* o e) *libertà e pluralismo dei media*”.

Nella disposizione si prevede inoltre che tra i settori oggetto di intervento, è incluso quello finanziario, compreso il settore creditizio e assicurativo.

4. Inoltre, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto e al fine di contenerne gli effetti negativi, si introduce al nuovo comma 3-bis dell’art. 4-bis del d.l. n. 105 del 2019, una disposizione transitoria, vigente fino al 31 dicembre 2020, ai sensi della quale l’ambito applicativo dell’obbligo di notifica è esteso a tutte le operazioni descritte nei commi 2 e 5 dell’articolo 2 del d.l. n. 21 del 2012, e riguardanti i settori di cui al comma 1, dell’art. 2 del d.l. n. 21 del 2012 (energia, trasporti e comunicazioni) e dell’art. 4 del Reg. IDE.

In particolare, sono soggette all’obbligo di notifica anche le delibere, gli atti o le operazioni, adottati da un’impresa che detiene beni e rapporti nei settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452, ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio ed assicurativo, ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione. Inoltre, si precisa alla successiva lettera b), del comma 3-bis, che sono soggetti all’obbligo di notifica di cui al comma 5 dell’articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, in relazione ai beni e ai rapporti di cui al comma 1 dell’articolo 2, nonché ai beni e rapporti nei settori indicati alla lettera precedente ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, anche gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni, da parte di soggetti esteri, anche appartenenti all’Unione europea, di rilevanza tale da determinare l’insediamento stabile dell’acquirente in ragione dell’assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell’acquisto, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all’Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, e il valore complessivo dell’investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento.

Al comma 3-ter è conseguentemente previsto che, fino al 31 dicembre 2020, che la circostanza per la valutazione degli investimenti esteri ai fini dell’esercizio dei poteri speciali, di cui all’articolo 2, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2012, ove fa riferimento al controllo, diretto o indiretto, del soggetto acquirente da parte di un Paese estero, opera anche laddove il Paese estero controllante sia uno Stato membro dell’Unione europea.

5. Infine, al comma 3-quater, si chiarisce che le disposizioni di cui al presente comma aventi vigenza fino al 31 dicembre 2020 si applicano nei confronti di delibere, atti od operazioni, nonché di acquisti di partecipazioni, rilevanti ai fini degli obblighi di notifica di cui ai commi 2 e 5 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, per i quali tale obbligo sia sorto nel predetto arco temporale, ancorché la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa.



Restano validi, anche successivamente al termine in questione, gli atti e i provvedimenti adottati a seguito di esercizio dei poteri speciali in applicazione delle disposizioni del presente comma, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi atti e provvedimenti successivamente al decorso del predetto termine. Si precisa, infine, che fermo restando l'obbligo di notifica, i poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 e relativi a società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e e) del regolamento (UE) 2019/452, ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio ed assicurativo, si applicano nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato, ovvero la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, previsti dal medesimo articolo 2 non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore.

Art.16 (Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56)

1. La norma, in aggiunta alla esistente possibilità di sanzionare l'inottemperanza all'obbligo di notifica e alla sanzione della nullità degli atti posti in essere in violazione di tale obbligo, modifica alcuni articoli del d.l. n. 21 del 2012 al fine di prevedere la possibilità di intervenire d'ufficio su operazioni non notificate e di esercitare eventualmente i poteri speciali – che quindi si aggiungono al potere sanzionatorio e alle altre disposizioni dirette a disciplinare l'ipotesi dell'inosservanza dell'obbligo di notifica in questione –. In tali casi, disciplinati alle lett. a), c) e d) del presente articolo, si prevede che i termini procedurali decorrano dall'accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.

2. Alla lett. b) si intende estendere lo spettro di elementi valutativi a disposizione dell'autorità di Governo, prevedendo che possa prendere in considerazione anche quelli elaborati a livello internazionale e sovranazionale, al fine di prevedere una tutela rafforzata rispetto ad una tecnologia potenzialmente fondamentale in situazioni critiche e costituente una risorsa vitale per gli interessi pubblici in caso di emergenze nazionali, ivi incluse quelle sanitarie.

2. Conseguentemente, al fine di poter raccogliere dati e informazioni utili per le valutazioni di competenza, oltre ai poteri istruttori già esercitabili all'interno dei procedimenti di esercizio dei poteri speciali, alla lett. e) la norma modifica l'art. 2-bis del d.l. n. 21 del 2012 prevedendo la possibilità per il gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 di richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti.

Ai medesimi fini, la Presidenza del Consiglio può stipulare convenzioni o protocolli di intesa con istituti o enti di ricerca, per instaurare forme di collaborazione stabile e rafforzare gli strumenti di intelligence a disposizione, per assicurare l'efficace applicazione delle disposizioni in materia di esercizio dei poteri speciali.

Art. 17 (Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. L'art. 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") era stato modificato con l'introduzione del comma 2-bis dall'art. 7, comma 3-*quiquies* della legge 9 aprile 2009, n. 33, di conversione del d.l. n. 5 del 2009, recante "*Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi*".

Come rappresentato nella "scheda di lettura" predisposta al Senato dopo l'inserimento della norma stessa ad opera della Camera dei deputati, la citata modifica all'art. 120, così come altre "*modifiche che si intendono apportare all'attuale ordinamento dei mercati finanziari*" con il citato art. 7, "*appaiono volte a prevedere strumenti di difesa del controllo azionario delle società da manovre speculative, prevenendo eventi di scalate ostili in una fase del mercato, quale quella attuale, caratterizzata da corsi azionari molto al disotto della media degli ultimi*



anni, che potrebbero consentire a terzi diversi dai soci attuali di acquisire con un livello minimo di capitale impiegato partecipazioni o quote di controllo delle società.

Ciò premesso, si ritiene che *“esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali”*, in situazioni di forti turbolenze di mercato come quelle attuali conseguenti alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, possano sussistere anche con riguardo alle piccole e medie imprese con azioni quotate in mercati regolamentati e non solo *“per società ad elevato valore corrente di mercato”*. Il citato comma 2-bis, ferme le finalità ivi previste e il riferimento alle società ad azionariato particolarmente diffuso, è stato, quindi, modificato eliminando il richiamo alle società a elevato valore corrente di mercato per consentire alla Consob di prevedere, sempre per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quelle indicate nel comma 2 del medesimo art. 120 (3% e 5% per le PMI) anche con riguardo a società che non presentino una elevata capitalizzazione di mercato, qualora siano presenti le esigenze di tutela espressamente indicate nella norma. Ciò anche in ragione delle difficoltà applicative connesse all’individuazione di un valore corrente di mercato che possa qualificarsi *“elevato”* in un periodo di alta volatilità dei corsi azionari.

2. Il comma 4-bis è stato introdotto nell’art 120 del TUF dall’art. 13 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172 (recante *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie”*, c.d. *“Decreto fiscale”*).

Tale disposizione (c.d. *“norma antiscorriere”* o *“dichiarazione di intenzione”*), è volta a *“migliorare il grado di trasparenza e salvaguardare il corretto funzionamento del mercato, accrescendo il livello di informazione degli stakeholder nelle operazioni di acquisizione societarie”* (cfr. comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, 50 del 13 ottobre 2017) imponendo a coloro che acquisiscono una partecipazione importante in una società quotata (pari o superiore alle soglie del 10%, 20% e 25%) di chiarire, tra l’altro, le finalità perseguite con l’acquisizione.

Ciò premesso, in situazioni di estrema volatilità del mercato come quella attuale conseguente alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, per assicurare efficienza e trasparenza al mercato del controllo societario, potrebbe essere necessario incrementare ulteriormente la trasparenza sulle acquisizioni di partecipazioni significative individuando una soglia inferiore a quella del 10%, prima soglia al raggiungimento o superamento della quale l’acquirente della partecipazione è tenuto a pubblicare la dichiarazione di intenzioni.

Pertanto, in linea con quanto previsto nel comma 2-bis del medesimo art. 120 del TUF, il predetto comma 4-bis è stato modificato introducendo il potere della Consob, per periodi di tempo limitato, per *“esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali”*, di prevedere, in aggiunta alle soglie già indicate nel comma 4-bis, una soglia del 5% per società ad azionariato particolarmente diffuso.

CAPO IV MISURE FISCALI E CONTABILI

Art.18 (Sospensione di versamenti tributari e contributivi)

La norma è diretta a sostenere i soggetti per i quali le vigenti misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 hanno inciso sulla liquidità. I beneficiari della sospensione sono individuati in base ai ricavi o ai compensi conseguiti nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

In particolare, nel comma 1, si prevede che i soggetti, con ricavi o ai compensi non superiori a 50 milioni di euro, non effettuano i versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro



dipendente e assimilato, all'imposta sul valore aggiunto. I predetti soggetti beneficiano della sospensione dei termini in scadenza nei mesi di aprile 2020 e maggio 2020 qualora si verifichi una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Il comma 2 prevede che i soggetti individuati dal comma 1 beneficino, altresì, per i mesi di aprile e maggio 2020, della sospensione dei termini relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Nel comma 3 si prevede la medesima sospensione di cui al comma 1 per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a condizione che il fatturato o i corrispettivi siano diminuiti almeno del 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nella stessa percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Il comma 4 prevede che i soggetti individuati dal comma 3 beneficino, altresì, per i mesi di aprile e maggio 2020, della sospensione dei termini relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Il comma 5 prevede che le medesime sospensioni competono, inoltre, a tutti i soggetti economici che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione dopo il 31 marzo. Il secondo periodo del comma in esame dispone, altresì, per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività di interesse generale non in regime d'impresa, la sospensione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria. Resta ferma l'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 nei confronti dei predetti enti esercenti attività d'impresa.

Il comma 6 prevede, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza dove sono stati registrati più di 700 contagi per 100.000 abitanti, la sospensione dei versamenti IVA, per i mesi di aprile e maggio, alla sola condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta.

Il comma 7 disciplina la ripresa della riscossione e prevede che i versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 siano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Il comma 8 prevede che con riguardo agli operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica resta ferma, qualora gli stessi non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione di cui al presente articolo, la sospensione prevista fino al 30 aprile 2020, con ripresa in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Analogamente si stabilisce che per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche resta ferma la sospensione fino al 31 maggio 2020, con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno o mediante rateizzazione in cinque rate mensili di pari importo.



Il comma 9 prevede, infine, forme di cooperazione tra l'Agenzia delle entrate, l'INPS, l'INAIL e gli altri enti previdenziali e assistenziali ai fini della verifica del rispetto del requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi previsto dai precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 6, necessario per fruire della sospensione dei versamenti.

Art. 19 (*Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari*)

La norma amplia, sotto il profilo temporale, le previsioni contenute nel comma 7 dell'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che viene conseguentemente abrogato, prevedendo in favore dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto legge, il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020) alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e alle ritenute d'acconto sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della predetta agevolazione, provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (in luogo del 31 maggio 2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo di maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi.

Sono poi fatti salvi gli effetti prodotti medio tempore dal citato comma 7 dell'articolo 64 del decreto-legge 18, del 2020.

Art. 20 (*Metodo previsionale acconti giugno*)

In linea generale, il calcolo dell'acconto è effettuato sulla base dell'imposta dovuta per l'anno precedente, al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi (metodo "storico"). In alternativa, coloro che, per l'anno in corso, presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all'anno precedente possono ricorrere al metodo "previsionale". In tal caso il calcolo viene effettuato sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso, considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d'imposta e le ritenute d'acconto. Questa scelta può comportare la riduzione o il non pagamento dell'acconto, ma, al contempo, espone il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e l'eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.

Ciò premesso, al fine di agevolare i contribuenti che, a causa degli effetti della crisi sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19, potrebbero registrare una diminuzione dell'imponibile fiscale ai fini dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, la disposizione favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo "previsionale" anziché il metodo "storico". Infatti, la norma stabilisce, solo per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di scostamento dell'importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP, entro il margine del 20 per cento.



Art.21 (Rimessione in termini per i versamenti)

In considerazione del periodo emergenziale, la disposizione consente di considerare regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 per effetto dell'articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Art. 22 (Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020)

Al fine di consentire ai sostituti d'imposta di avere più tempo a disposizione per l'effettuazione degli adempimenti fiscali, in conseguenza dei disagi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e, nel contempo, di permettere ai cittadini e ai soggetti che prestano l'assistenza fiscale di essere in possesso delle informazioni necessarie per compilare la dichiarazione dei redditi, solo per l'anno 2020, il comma 1 differisce al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Il comma 2 dispone che non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel caso in cui le certificazioni siano trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l'invio avvenga entro il 30 aprile 2020.

Resta fermo che la trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui al comma 6-ter del citato articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui al comma 1 del medesimo articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

Art. 23 (Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi nel mese di febbraio 2020)

La norma proroga espressamente la validità dei certificati previsti dall'articolo 17-bis del d.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, in materia di appalti, emessi dall'Agenzia delle entrate. In particolare, la proroga si riferisce ai certificati emessi entro il 29 febbraio 2020 prorogandone la validità fino al 30 giugno 2020, al fine di evitare, in considerazione della situazione connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, accessi da parte di contribuenti agli uffici dell'Agenzia.

Art. 24 (Termini agevolazioni prima casa)

La norma, tenuto conto che l'emergenza epidemiologica in corso sta provocando difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, al fine di non far decadere dal beneficio "prima casa" i soggetti potenzialmente interessati, dispone la sospensione dei termini, previsti dalla relativa normativa, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, i quali torneranno a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.

In particolare, la sospensione riguarda i termini di cui alla nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986, ovvero il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione; il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, richiesto per non decadere dal beneficio originario in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall'acquisto; il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla



vendita dell'abitazione ancora in suo possesso. E' inoltre prorogato il termine per il riacquisto della prima casa previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ai fini della fruizione del credito d'imposta.

Art. 25 (Assistenza fiscale a distanza)

La norma intende agevolare la tempestiva presentazione della dichiarazione mediante il modello 730 agevolando le modalità di rilascio della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata e della relativa documentazione, ferma la regolarizzazione alla cessazione dello stato di emergenza.

In particolare, viene consentito che i CAF e i professionisti abilitati possano gestire "a distanza" l'attività di assistenza fiscale o di assistenza per la predisposizione del 730 con modalità telematiche acquisendo la delega sottoscritta dal contribuente con le medesime modalità telematiche.

Inoltre, viene previsto che, in caso di necessità determinata, ad esempio, dall'indisponibilità di strumenti quali stampanti o scanner, il contribuente possa inviare una delega non sottoscritta ma suffragata da una propria autorizzazione. L'autorizzazione può essere resa, ad esempio, con strumenti informatici quali un video o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto, anche mediante il deposito nel cloud dell'intermediario.

Tali modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS, come ad esempio la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, presentazione del modello RED e la richiesta del Reddito di cittadinanza. Consente, pertanto, lo svolgimento delle attività da remoto, permettendo ai contribuenti di richiedere benefici e assolvere agli obblighi dichiarativi, evitando che gli stessi debbano spostarsi dalle proprie abitazioni. Stessa finalità ha la richiesta di deroga per l'assenza della sottoscrizione dei documenti, nell'ipotesi in cui il contribuente non abbia strumenti adatti alla stampa e alla scansione delle deleghe o del mandato. La regolarizzazione della documentazione verrà tempestivamente effettuata, come nel caso dell'assistenza fiscale alla cessazione dell'attuale periodo di emergenza.

Art. 26 (Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche)

La norma modifica l'articolo 17 del decreto-legge n. 124 del 2019 al fine di prevedere che, nel caso in cui l'ammontare dell'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l'importo complessivo dell'imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno. Se, considerando anche l'imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno, l'importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell'imposta relativa al primo e secondo trimestre dell'anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno di riferimento. Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre solare dell'anno.

Art. 27 (Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole)

Come noto allo stato attuale mancano terapie efficaci a contrastare la diffusione dell'epidemia. In mancanza di farmaci specifici, ai pazienti con Covid-19 vengono somministrati farmaci autorizzati per altre indicazioni terapeutiche nell'ambito di studi clinici oppure farmaci ancora in fase di sperimentazione e che rientrano nei programmi cosiddetti di uso compassionevole. La disposizione mira a neutralizzare gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell'ambito di programmi ad uso compassionevole, equiparando ai fini IVA la cessione di detti farmaci alla



loro distruzione ed escludendo la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette. È necessario tener presente, infatti, che le regole fiscali vigenti impediscono che alla suddetta tipologia di farmaci possa applicarsi la detrazione dell'IVA e comportano la tassazione ai fini del reddito di impresa. Questa circostanza rischia di limitare il ricorso a questa tipologia di intervento che si sta dimostrando particolarmente utile per fronteggiare l'emergenza.

Art.28 (Modifiche all'art. 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019)

Il presente articolo intende modificare la disciplina prevista dall'articolo 32- quater del D.L. n. 124 del 2019 in materia di utili distribuiti a società semplici. In particolare, le modifiche sono volte a:

- a) ricomprendere nell'ambito di applicazione della disciplina gli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sui quali continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal TUIR;
- b) chiarire le modalità di applicazione della ritenuta e dell'imposta sostitutiva previste per gli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile a soci persone fisiche della medesima società;
- c) disciplinare il regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice;
- d) disciplinare un regime transitorio per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022. A tali utili si applica il regime fiscale previgente alle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2018.

Art.29 (Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori)

Con le disposizioni previste al comma 1, al fine di agevolare la digitalizzazione anche degli atti giudiziari la cui controversia è stata avviata dalle parti con modalità cartacee, si prevede l'obbligo per dette parti di depositare gli atti successivi e notificare i provvedimenti giurisdizionali tramite modalità telematiche.

Il comma 2 del presente articolo introduce il nuovo comma 1-ter nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (TUSG). Detto comma consente agli Uffici giudiziari di notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l'ufficio di Segreteria delle Commissioni tributarie o la cancelleria competente. La suddetta notifica PEC è consentita anche qualora l'irrogazione della sanzione sia contenuta nell'invito al pagamento di cui all'articolo 248 del TUSG. La nuova procedura telematica permette, pertanto, di completare il flusso informatico delle spese di giustizia collegate a processi giurisdizionali digitali già obbligatori, oltre che generare un risparmio di spese postali nel bilancio dello Stato. La ratio della norma tende a valorizzare il ruolo del difensore e il relativo domicilio eletto non solo per le notifiche processuali ma anche per la ricezione degli atti relativi alle spese di giustizia. Sarà il difensore a garantire al suo assistito la conoscibilità degli atti notificati in base al mandato ricevuto (Cfr. Corte Costituzionale sent. 29 marzo 2019, n. 67).

Con il comma 3 vengono riallineati i termini di sospensione processuale per entrambe le parti del giudizio tributario. Infatti, il termine di sospensione fissato al 31 maggio 2020 per le attività di contenzioso degli enti impositori dall'articolo 67, comma 1, del decreto legge n. 18/2020, è anticipato all'11 maggio 2020 che è il termine di sospensione fissato dall'articolo 37 del presente decreto.



Art.30 (Modifiche al credito d'imposta per le spese di sanificazione)

La disposizione estende il credito d'imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020, includendo, secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche quelle relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all'acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

Il comma 2 dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi del comma 2 dell'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono stabiliti altresì i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo.

Art. 31 (Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

La disposizione di cui al comma 1, reca misure finalizzate a incrementare le risorse per il salario accessorio del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni, in ragione del fatto che esso è chiamato a un grande sforzo per dare attuazione al rafforzamento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione all'emergenza sanitaria legata alla diffusione del "Coronavirus", alla cosiddetta Brexit, nonché dell'azione di contrasto alle frodi in materia di accisa, nel settore dei carburanti e degli idrocarburi, dell'attività di accertamento e controllo connesse alla lotteria nazionale degli scontrini, nonché alle ulteriori attività previste dalla legge di bilancio in materia di giochi e, in ambito doganale.

La parte prevalente delle risorse variabili destinate a finanziare il salario accessorio del personale è da tempo non utilizzabile a causa delle norme sul contenimento dei fondi della contrattazione integrativa succedutesi nel tempo (art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, art. 1, comma 236, della legge 208 del 2015 e, da ultimo, art. 23, comma 2, del decreto legislativo 75 del 2017). In tale contesto, la norma proposta intende introdurre una deroga a tali limiti, deroga giustificata dal particolare rilievo strategico dell'attività svolta dall'Agenzia. La misura prevede un incremento delle risorse variabili del Fondo risorse decentrate. L'incremento sarà pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020. Grazie a tale maggiore disponibilità sarebbe possibile incrementare le quote di salario accessorio destinate alle maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni.

Il comma 2 abroga la norma precedente recata dall'articolo 70 del decreto-legge n. 18 del 2020. Il comma 3 prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il personale proveniente dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e quello che presta servizio presso gli uffici dei Monopoli o presso qualsiasi altro ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia equiparato ai dipendenti provenienti dall'Agenzia delle dogane, anche in relazione del riconoscimento quale ufficiali di polizia tributaria ai sensi della normativa ivi prevista. In sostanza il personale proveniente dai Monopoli – il cui status giuridico è stato equiparato a quello proveniente dall'Agenzia delle dogane, a norma dell'art. 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012 - nell'espletamento delle funzioni elencate nelle norme citate nella disposizione, acquisisce automaticamente la qualifica di polizia tributaria. Le disposizioni citate nel comma elencano le tipologie di attività espletate dall'amministrazione finanziaria per le quali è riconosciuta la qualifica di polizia tributaria.



Art. 32 (Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19)

La norma in esame va vista come una ulteriore misura posta in essere per consentire alle regioni e alle province autonome di fronteggiare le straordinarie esigenze di assistenza sanitaria correlate all'emergenza da COVID-19.

Nel merito, la proposta è finalizzata a riconoscere alle strutture inserite nei Piani regionali - adottati in attuazione delle circolari del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. b) del decreto-legge n. 18 del 2020 - la remunerazione della specifica funzione assistenziale prestata per la cura dei pazienti COVID, parametrata ai maggiori costi sostenuti dalle menzionate strutture; ciò in quanto si tratta di strutture che, nell'attuale stato emergenziale, partecipano direttamente alla gestione della rete assistenziale e che, allo scopo hanno allestito reparti destinati all'urgenza e hanno in carico pazienti COVID 19.

Segnatamente, al comma 1 è disposto che, limitatamente alla durata dello stato emergenziale, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, in deroga al limite di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati, di cui all'art. 45, comma 1 *ter*, del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come misura aggiuntiva rispetto all'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, già previsto dall'articolo 3, comma 1 del decreto legge del 17 marzo 2020, n.18, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano riconoscere tale nuova funzione assistenziale che gli erogatori stanno garantendo previa sospensione delle attività di cura ordinarie e riprogrammazione e riconversione dei reparti per accogliere i pazienti COVID. Le strutture interessate, come già sopra indicato, sono quelle inserite nei piani adottati al fine di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, di cui al menzionato articolo 3, comma 1, lettera b). Il riconoscimento della funzione ai fini della remunerazione, avviene in sede di rinegoziazione degli accordi e dei contratti, di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con le stesse strutture e secondo le finalità emergenziali previste dai citati piani.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento tariffario di cui al comma 1, in modo da garantire la compatibilità con le risorse previste per l'attuazione dell'articolo 3, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che stanza le risorse necessarie al potenziamento delle reti di assistenza territoriale.

Al comma 3, al fine di evitare potenziali incertezze in fase attuativa, viene espressamente disposto che, nella vigenza dell'accordo rinegoziato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti e le aziende del servizio sanitario nazionale corrispondono alle strutture private, a titolo di acconto, su base mensile, un corrispettivo per le prestazioni sanitarie rese in ragione della norma in esame, nel limite della misura del 70% dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2019, fatta salva la possibilità del conguaglio alla fine dell'anno.

Art.33 (Proroga organi e rendiconti)

Il comma 1 prevede una proroga degli organi amministrativi e di controllo, sia ordinari che straordinari, degli enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione di Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano, Città metropolitane, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni, nonché delle Società, che siano scaduti per compiuto mandato e non ricostituiti nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni o per l'impossibilità, per quelli a base associativa, di attivare o completare le eventuali procedure elettorali.



In particolare, il termine fissato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, è prorogato fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, fino all'effettiva ricomposizione degli organi. La disposizione non interviene sulla durata dei mandati, bensì esclusivamente sul prolungamento della prorogatio, assimilando tale fattispecie a quella prevista per gli enti, istituzioni e società regolati dalle norme del codice civile.

Il comma 2 è finalizzato al rinvio del termine per la presentazione dei rendiconti suppletivi relativi ai pagamenti di somme riscosse dai funzionari delegati sulle aperture di credito, che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio e che possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto.

Il comma 3 modifica gli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. L'articolo 1, comma 671 della legge n. 190/2014 stabilisce che "Al fine di accelerare e semplificare l'iter dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché gli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea.....il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico..., anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna amministrazione titolare degli interventi stessi.

Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 maggio 2014, sono state attivate apposite contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea. In particolare l'articolo 6 del predetto DM stabilisce che i rendiconti amministrativi resi dai titolari delle contabilità speciali di cui all'art. 1, sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi degli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo n. 123, del 30 giugno 2011.

Nello specifico, l'articolo 11, che si intende modificare, individua al comma 1, dalla lettera a) alla lettera e-bis) una serie di atti sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.

La metodologia di controllo da applicare agli atti suddetti è specificata al successivo articolo 12 del decreto legislativo 123/2011. Infatti, in base quanto previsto dal predetto articolo 12, solamente per i rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c) il controllo di regolarità amministrativa e contabile può essere esercitato secondo un programma elaborato sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Sulla base della vigente normativa, pertanto, solo per taluni rendiconti, cioè quelli elencati nell'articolo 11, lettere a), b) e c) può essere applicato un metodo di campionamento, mentre ai rendiconti riguardanti la gestione degli interventi comunitari, sulla base della legislazione vigente, il metodo del campionamento non può essere applicato.

Tale proposta normativa inserisce i rendiconti relativi ai pagamenti effettuati a valere sulle gestioni dei programmi comunitari nell'ambito della previsione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-bis, facendoli rientrare nell'alveo dei rendiconti per i quali la metodologia di controllo da utilizzare è quella del campionamento.

Per l'effetto di tale previsione normativa, la metodologia di controllo dei rendiconti resi dalle Amministrazioni titolari di programmi comunitari viene adeguata alle metodologie di auditing utilizzate nel contesto europeo, delineando a livello nazionale il quadro giuridico di procedure di controllo a completamento dei principi recati dai Regolamenti dei Fondi Strutturali e dai Regolamenti di settore delle altre linee di Bilancio UE.

Art.34 (Divieto di cumulo pensioni e redditi)

La disposizione intende chiarire che i professionisti di cui all'articolo 44 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ai fini della fruizione dell'indennità prevista dal medesimo articolo, devono intendersi iscritti, in via esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui



decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 e non titolari di trattamento pensionistico diretto.

Art.35 (Pin Inps)

La disposizione consente all'Inps di rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata, mediante acquisizione telematica degli elementi necessari all'identificazione del richiedente, posticipando al termine dell'attuale stato emergenziale la verifica con riconoscimento diretto, ovvero con riconoscimento facciale da remoto.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI

Art. 36 (Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare)

Il perdurare delle limitazioni imposte per far fronte all'emergenza epidemiologica in atto impone lo spostamento del termine fissato al 15 aprile dall'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in conversione come AS 1766 e concernente il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto per i procedimenti indicati al comma 2 del richiamato articolo 83.

Anche in considerazione della possibilità rimessa ai capi degli uffici giudiziari, per effetto delle disposizioni dei commi 6 e 7 dello stesso articolo oggetto di modifica, di adottare misure organizzative e incidenti sulla trattazione degli affari, si ritiene congruo differire il termine in parola all'11 maggio 2020.

La modifica è destinata ad incidere sui procedimenti innanzi le commissioni tributarie e la magistratura militare per effetto del richiamo di cui al comma 21 dell'articolo 83.

La previsione di cui al comma secondo risponde all'esigenza di consentire ai capi degli uffici di adottare misure per la trattazione dei procedimenti nei quali i termini massimi di custodia cautelare vengano a scadenza nei sei mesi successivi all'11 maggio, a prescindere dalla richiesta che ne faccia l'imputato in custodia cautelare.

Per il processo amministrativo, il comma 3 proroga per un ulteriore brevissimo periodo, che va dal 16 aprile al 3 maggio inclusi, la sospensione dei termini, ma con esclusivo riferimento a quelli stabiliti per la notificazione dei ricorsi (di primo e di secondo grado; introduttivo, in appello, incidentale, per motivi aggiunti, etc.), sempre con l'eccezione di quelli relativi al procedimento cautelare (il ricorso in appello avverso un'ordinanza cautelare, oltre al procedimento *ante causam*). Si tratta di un ulteriore periodo di 18 giorni di sospensione, riferito ai soli predetti termini, essenzialmente volto ad agevolare il graduale, ma immediato, ritorno alla trattazione dei processi amministrativi, sebbene in forma esclusivamente scritta. Peculiarità, quest'ultima, tipica del processo amministrativo, che ad esso consente di ripristinare la trattazione nel merito delle cause in tempi più vicini degli altri. Si è scelto di limitare tale breve proroga alle sole attività delle parti che introducono un ricorso, essenzialmente in considerazione di quel fisiologico iato temporale (valutato in considerazione del distanziamento nel tempo dai periodi di massima limitazione delle attività lavorative scaturiti dall'emergenza sanitaria) che il codice interpone tra lo svolgimento delle attività difensive del ricorrente e quelle del resistente; tale sfasamento, tra la notifica di un ricorso e il deposito delle correlative difese (pur se riferite alla fase cautelare, che comunque *ex se* non era e non è soggetta a sospensione alcuna), è infatti di entità sostanzialmente equivalente (ex art. 55, comma 5, c.p.a.) ai predetti 18 giorni di ulteriore proroga.



Infine, il comma 4 prevede che la proroga dei termini di cui al comma 1, primo periodo, trovi applicazione anche con riferimento alle funzioni e alle attività della Corte dei conti di cui all'articolo 85 del decreto legge n. 18 del 2020, nonché il conseguente spostamento al 12 maggio 2020 del termine iniziale previsto dal comma 5 del medesimo articolo 85.

Art. 37 (Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza)

La misura proroga dal 15 aprile al 15 maggio 2020 il termine previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto legge n. 18 del 2020.

Conseguentemente, sono sospesi fino al 15 maggio tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, nonché i termini dei procedimenti disciplinari del personale delle P.A., compresi quelli relativi al personale in regime di diritto pubblico, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.

CAPO VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E DI LAVORO

Art. 38 (Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata)

La norma proposta, al fine di corrispondere al maggior impegno richiesto ai medici convenzionati per garantire la continuità assistenziale durante l'emergenza sanitaria in corso, anticipa *ope legis* gli effetti economici relativi all'Accordo Collettivo nazionale 2016-2018 previsti per la medicina convenzionata dall'Atto di indirizzo approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019, su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, con particolare riferimento al totale incrementale previsto per il 2018 (commi 1 e 6). In particolare gli incrementi previsti dal predetto Atto di indirizzo per il 2018 sono pari all'1,84% dal 1° gennaio 2018, quale trascinarsi dell'incremento dovuto per il 2017 (somma dell'incremento contrattuale pari all'1,09% e dell'incremento per l'indennità di vacanza contrattuale pari allo 0,75%), e al 4,23% dal 1° aprile 2018 (somma dell'incremento contrattuale pari al 3,48% e dell'incremento per l'indennità di vacanza contrattuale pari allo 0,75%), secondo quanto chiarito con nota del Presidente del Comitato di settore Prot. n. 33/COMITATOREG-SAN del 27 febbraio 2020.

Ad oggi nessuna delle tre categorie della medicina convenzionata ha ricevuto tutti gli incrementi contrattuali previsti per il triennio 2016-2018 dall'Atto di indirizzo approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019. Infatti mentre tutte le categorie hanno ricevuto i previsti incrementi contrattuali fino al 31 dicembre 2017, gli arretrati relativi al 2018 e gli incrementi a regime in ragione del diverso stato delle trattative contrattuali, sia per la parte normativa che per la parte economica, sono stati finora riconosciuti dai diversi ACN di settore con decorrenze diverse. In particolare:

- alla pediatria di libera scelta con l'Accordo Collettivo nazionale siglato il 21 giugno 2018 sono stati riconosciuti i soli arretrati contrattuali fino al 31 dicembre 2017;
- alla medicina generale con l'Accordo Collettivo nazionale siglato il 21 giugno 2018 sono stati riconosciuti gli arretrati contrattuali fino al 31 dicembre 2017. Per effetto, poi, dell'Ipotesi di ACN in corso di perfezionamento (in attuazione dell'Atto di indirizzo approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 29 agosto 2019), sarà riconosciuta una parte degli arretrati contrattuali relativi al 2018 e una parte dell'incremento della retribuzione prevista a regime, pari all'1,84% da gennaio 2018;



- agli specialisti ambulatoriali, con l'ACN sottoscritto il 21 giugno 2018, sono stati riconosciuti tutti gli arretrati contrattuali dovuti fino al 31 dicembre 2017, mentre con l'ACN sottoscritto il 25 giugno 2019, entrato in vigore il 31 marzo 2020 con l'Intesa sancita in Conferenza Stati/Regioni (rep. Atti n. 49/CSR), viene riconosciuta una parte degli arretrati contrattuali relativi al 2018, pari complessivamente all'1,84% da gennaio ad agosto 2018 e l'incremento pari al 4,23% a regime da settembre 2018.

Per effetto delle disposizioni in parola pertanto si prevede che ai predetti medici venga riconosciuta la differenza tra gli incrementi contrattuali già riconosciuti e garantiti per effetto degli ACN vigenti e il totale incrementale previsto per il 2018 dall'Atto di indirizzo citato, con le decorrenze chiarite nella nota del Presidente del Comitato di settore Prot. n. 33/COMITATOREG-SAN del 27 febbraio 2020.

Il comma 2 prevede altresì che gli effetti della norma cessano se entro sei mesi dalla fine dell'emergenza l'ACN relativo alla medicina generale e alla pediatria di libera scelta per la parte normativa non viene concluso secondo le procedure ordinarie, rinegoziando gli istituti previsti in fase d'emergenza.

Il comma 3 specifica che tali misure economiche vengono adottate anche per garantire la reperibilità a distanza dei medici di medicina generale (telefonica, SMS, Sistemi di Messaggistica, Sistemi di videocontatto e videoconsulto) per tutta la giornata, anche con l'ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso.

Il comma 4 attribuisce ai medici l'onere di dotarsi di sistemi di piattaforme digitali che consentano il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, e collaborano a distanza, nel caso in cui non siano dotati di DPI idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle Regioni, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli Ospedali.

Il comma 5 prevede che le Regioni possono impegnare il 20 per cento dei fondi ripartiti di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano, previa consegna al paziente ove necessario, la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto. Il medico si avvarrà delle fasi di osservazione e dei segni riscontrati, come dei sintomi riferiti dal paziente, per un orientamento che definisca le successive azioni cliniche necessarie in accordo con i percorsi definiti a livello regionale.

Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 7).

Art.39 (Procedure semplificate per le pratiche e attrezzature medico-radiologiche)

L'introduzione di questo nuovo articolo risponde all'esigenza di semplificare e velocizzare le procedure amministrative a carico delle strutture sanitarie propedeutiche allo svolgimento di nuove pratiche mediche con attrezzature radiologiche, per la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19, dichiarata con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

Tali pratiche, che sono estremamente preziose per monitorare l'andamento della malattia da Covid-19 anche in relazione alle sperimentazioni farmacologiche in corso di svolgimento, comportano la necessità, al fine di ridurre le possibilità di diffusione del virus, di un uso estensivo di apparati rx mobili direttamente al letto del paziente affetto da Covid-19, o presso il suo domicilio se non ospedalizzato, ma anche la realizzazione di aree di radiologia presso le nuove strutture, o riassetto delle esistenti, che siano dotate di apparati di TC, comunque indispensabili. Sotto il profilo normativo, e date le caratteristiche intrinseche degli apparati medico radiologici fino alla TC, tutte le pratiche di nuova attivazione (in sostanza tutte quelle di nuova attivazione presso le strutture sanitarie in risposta all'emergenza e tutte quelle nelle nuove aree temporanee



e ospedali da campo), prima di poter essere intraprese dovrebbero soddisfare i requisiti dell'art. 22 -Comunicazione preventiva- del d.lgs. 230/95, che prevede un tempo di attesa di almeno 30 giorni tra la comunicazione agli organi competenti e l'inizio delle attività, del tutto incompatibile con le esigenze di cura e gestione dell'emergenza.

La necessità dell'emendamento trae dunque origine dalla oggettiva impossibilità per le strutture sanitarie di rispettare le tempistiche per la comunicazione preventiva agli organi competenti previste dall'art. 22 del d.lgs. 230/95 nel caso di nuove pratiche radiologiche, che si rendano necessarie per fronteggiare l'emergenza Covid-19, e dall'estrema difficoltà per le stesse di rispettare le tempistiche nella comunicazione preventiva di variazione o modifica di pratica previste dallo stesso articolo 22 del d.lgs. 230/95.

L'art. 22 rubricato "Comunicazione preventiva di pratiche" prevede infatti, al comma 1, che, "ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni e fuori dei casi per i quali la predetta legge o il presente decreto prevedono specifici provvedimenti autorizzativi, chiunque intenda intraprendere una pratica, comportante detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti, deve darne comunicazione, trenta giorni prima dell'inizio della detenzione, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, agli organi del Servizio sanitario nazionale, e, ove di loro competenza, all'Ispettorato provinciale del lavoro, al Comandante di porto e all'Ufficio di sanità marittima, nonché alle agenzie regionali e delle province autonome di cui all'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, indicando i mezzi di protezione posti in atto."

Al fine di evitare ambiguità interpretative, nella proposta sono espressamente richiamate le modalità di gestione tecnico/amministrativa delle apparecchiature radiologiche mobili impiegate nelle strutture ospedaliere e nella radiologia domiciliare, già consentite dal vigente sistema regolatorio (benestare dell'esperto qualificato e prove di prima verifica).

Il regime temporaneamente introdotto prevede che chiunque intenda intraprendere una pratica, comportante detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti ne dà comunicazione di avvio di attività al posto della comunicazione preventiva ex art. 22 del D.lgs. 230/1995 che avrebbe comportato un fermo nell'attivazione di trenta giorni, e consente di non derogare dal fornire evidenza agli organi della P.A. dello svolgimento delle attività in oggetto, garantendo la protezione dei lavoratori, della popolazione e, visto il richiamo al d.lgs. 187/2000, del paziente, in quanto detta comunicazione è corredata dal benestare dell'esperto qualificato, comprensivo delle valutazioni e indicazioni di radioprotezione di cui all'art. 61, comma 2, e dell'esito della prima verifica di cui all'art. 79, comma 1, lettera b), punti 1 e 2, del medesimo decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Più in dettaglio, l'art. 4, comma 1, del decreto legge 18/2020, già prevede che le regioni possano attivare le aree e strutture di emergenza in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, e disposizioni di simile tenore sono presenti al comma 2 in deroga alle norme edilizie. Non sono presenti tuttavia clausole di semplificazione riguardo i processi autorizzativi definiti nella norma statale (d.lgs. 230/95) per le nuove pratiche con attrezzature medico-radiologiche che saranno condotte presso le strutture sanitarie interessate all'emergenza, comprese le aree di cui all'art. 4 comma 1 del predetto d.l. 18/2020.

Il comma 1 dell'articolo qui proposto introduce quindi, per tutte le nuove pratiche nell'ambito dell'emergenza, una procedura di autorizzazione semplificata che prevede una comunicazione agli organi competenti di avvio dell'attività (e non di comunicazione preventiva), fermo restando il rispetto delle disposizioni sostanziali del d.lgs. 230/95 in materia di tutela dei lavoratori e del pubblico, che si sostanzia nell'obbligo di corredare detta comunicazione con le specifiche valutazioni e indicazioni di radioprotezione dell'esperto qualificato. Questa procedura semplificata consente quindi di superare il tempo vuoto di almeno 30 giorni previsto dalla normativa vigente, senza di fatto ridurre il livello di tutela per gli operatori e la popolazione, e



consente alle strutture di poter rispondere con estrema celerità alle specifiche richieste di esami radiologici nell'emergenza.

Il comma 2 stabilisce invece che l'utilizzo e il movimento all'interno delle strutture (comprese le nuove aree di emergenza) di attrezzature mobili nell'ambito di pratiche per le quali la comunicazione preventiva ex art. 22 del d.lgs. 230/95 sia già stata fatta, non è soggetto a nuova comunicazione, neanche in termini di variazione, agli organi competenti, ma solo al benestare dell'esperto qualificato, che la struttura acquisisce agli atti. Il fine della disposizione continua a essere l'alleggerimento e velocizzazione delle procedure a carico delle strutture sanitarie al fine di rispondere in modo ottimale all'emergenza, senza ridurre il livello di tutela.

Il comma 3 conferma la piena validità delle disposizioni del d.lgs. 187/2000 sulla protezione del paziente dalle esposizioni a fini medici delle radiazioni ionizzanti. Il d.lgs. 187/2000 attiene in particolare all'applicazione dei principi di giustificazione e ottimizzazione per le esposizioni mediche, e non presenta profili di criticità in relazione all'emergenza.

Il comma 4, infine, limita la validità dei primi due commi alla durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19, dichiarata con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

Art.40 (Disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID)

L'intervento normativo in esame volto a semplificare l'articolo 17 del d.l. n. 18/2020 muove dall'esigenza di meglio definire l'ambito di applicazione della norma, con specifico ed esclusivo riferimento al settore dei medicinali - di diretta competenza dell'AIFA - escludendo dalla portata normativa il settore dei dispositivi medici.

Inoltre, fermo restando il limite temporale dello stato d'emergenza per cui opera la norma in esame, le modifiche sono, altresì, finalizzate a disciplinare il c.d. programma di uso terapeutico, quale impiego di medicinali nell'ambito dell'uso compassionevole in più pazienti, mantenendo invece, disciplinato dal regime ordinario già vigente, l'uso terapeutico nominale per singolo paziente. Si è poi ritenuto di dover intervenire per meglio esplicitare gli ambiti di interesse, citando espressamente le tipologie di studi farmacologici coinvolti: studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV; studi osservazionali sui farmaci; e programmi di uso terapeutico compassionevole. Viene inoltre chiarita la modalità di gestione degli studi di fase I.

Da ultimo, vista l'eccezionalità della situazione emergenziale e attesa la necessità di semplificare le procedure relative all'avvio della sperimentazione, è stato previsto che le menzionate sperimentazioni ove siano non profit, rientrino nelle coperture delle polizze assicurative già in essere nelle strutture sanitarie coinvolte nella sperimentazione. La previsione è in linea con quanto previsto dal Regolamento europeo n. 536/2014, che al considerando (81) prevede che gli Stati membri adottino apposite misure per incentivare le sperimentazioni cliniche condotte da promotori non commerciali.

Art.41 (Disposizioni in materia di lavoro)

L'articolo estende i trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli 19 e 22 del D.L. "Cura Italia" anche ai lavoratori assunti fra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020.

Dispone, inoltre, che le domande di concessione della cassa integrazione in deroga siano esenti da imposta di bollo.

Art. 42 (Disposizioni urgenti per disciplinare il Commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

La norma proposta integra i requisiti dell'urgenza e dell'indifferibilità, attesa l'emergenza sanitaria in corso e tenuto conto dei crescenti e complessi compiti assegnati alle regioni, in



quanto è finalizzata a rendere nuovamente operativa l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS).

E' noto, infatti, che in questa situazione di estrema emergenza sanitaria occorre intraprendere il maggior numero di iniziative per contenere e contrastare la menzionata emergenza epidemiologica COVID-19, e l'AGENAS, quale principale organismo di raccordo fra l'amministrazione centrale e le regioni in ambito sanitario, riscontra la vacanza della copertura di due organi: il presidente e il direttore generale.

Pertanto, per le ragioni legate all'emergenza, alla necessità di coadiuvare gli interventi di cui all'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, di cui in particolare al comma 2, nonché di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Agenzia, di assistenza tecnico-operativa alle regioni e alle singole aziende sanitarie in ambito organizzativo, gestionale, economico, finanziario e contabile, al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria possibile, si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome sia nominato un commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

Il commissario assumerà i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, attribuiti dallo statuto dell'Agenzia al presidente, al direttore generale ed al consiglio di amministrazione, che decadono automaticamente con l'insediamento del commissario. La scelta avverrà tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione. Il mandato del commissario cessa con la conclusione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020. Qualora il commissario, al momento della nomina, abbia altro incarico in corso, può continuare a svolgerlo, per la durata del mandato, in deroga alle disposizioni recanti la disciplina delle incompatibilità, di cui agli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; al fine di non disincentivare le professionalità maggiormente qualificate – presumibilmente già impegnate con altri incarichi cui dovrebbero diversamente rinunciare – dall'accettare l'incarico, in ragione della sua limitata durata temporale. Al commissario è corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In particolare, il commissario si occuperà di collaborare all'azione di potenziamento della rete delle strutture ospedaliere e territoriali, monitorando le iniziative regionali e fornendo il relativo supporto tecnico operativo in ambito organizzativo, gestionale, economico, finanziario e contabile alle regioni, sempre in raccordo con l'attività del commissario straordinario di cui all'articolo 122, comma 2. Sarà compito del commissario verificare l'andamento dei piani adottati in attuazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020. Tali piani, come noto, prevedono l'incremento della dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio nelle strutture pubbliche e private accreditate. In tale contesto è necessario assicurare oltre che il supporto tecnico operativo, anche quello giuridico-amministrativo alle regioni, per superare le eventuali criticità riscontrate e garantire, nella fase emergenziale, i livelli essenziali di assistenza e la effettività della tutela del diritto alla salute.

Inoltre, in considerazione del ruolo di connessione fra il Ministero della salute e le regioni svolto dalla stessa Agenzia, il commissario verificherà l'attuazione tempestiva delle direttive del Ministro della salute finalizzate alla gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con particolare riferimento agli articoli 3 e 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, nonché alle disposizioni di cui al decreto legge 9 marzo 2020 n. 14. In particolare, sarà cura del commissario, con riguardo al potenziamento delle reti di assistenza territoriale e alla disciplina delle aree sanitarie temporanee, supportare le regioni nell'assolvimento degli adempimenti



previsti dalle norme e nella gestione dei rapporti con gli erogatori pubblici e privati. L'attività del commissario sarà allo stesso modo finalizzata per ogni ulteriore atto normativo ed amministrativo generale che sarà adottato per fronteggiare l'emergenza.

Il commissario, altresì, si occuperà del coordinamento delle stesse attività regionali poste in essere in conseguenza di ogni iniziativa utile assunta dal Ministro della salute per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19.

La disposizione precisa che restano in ogni caso fermi i poteri di coordinamento del Capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'ordinanza della Protezione civile n. 630/2020, al fine di evitare sovrapposizioni e conflitti di competenza.

Art. 43 (*Disposizioni finanziarie*)

L'articolo contiene disposizioni finanziarie.

Art. 44 (*Entrata in vigore*)

L'articolo disciplina l'entrata in vigore del decreto.

